

Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it


ATTO N. 1804

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
del Consigliere Carissimi

“CITTÀ UMBRA DELLA CULTURA”

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 21/06/2023

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 22/06/2023



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Città umbra della cultura”

Art. 1


(Istituzione del titolo Città umbra della cultura)

1. La Regione Umbria, in attuazione dell'art. 11 dello Statuto regionale e coerentemente con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 “Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”, al fine di promuovere e sostenere la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, la conservazione dell'identità del territorio e la sua crescita economica e sociale, il turismo, nonché l'autonoma capacità progettuale dei Comuni umbri in ambito culturale, istituisce il titolo di “Città umbra della cultura”.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione pubblica annualmente un avviso per la manifestazione di interesse all'assegnazione del titolo di Città umbra della cultura il quale, a seguito dell'espletamento della procedura di valutazione Commissione di cui all'art. 3, viene conferito con decreto del Presidente della Regione al Comune o all'Unione di Comuni il cui Progetto è stato selezionato secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2

(Progetto per la Città umbra della cultura)

1. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui all'articolo 1, i Comuni e le Unioni di Comuni umbri predispongono, anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo, un Progetto composto da iniziative che perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare i beni culturali e paesaggistici del territorio;
 - b) migliorare l'offerta culturale e rafforzare i collegamenti tra il settore culturale e gli altri settori;
 - c) incrementare i servizi rivolti ai turisti, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e fruibilità da parte delle persone diversamente abili e dei loro accompagnatori;
 - d) aumentare la visibilità del Comune e del territorio in ambito culturale sia a livello nazionale che internazionale;
 - e) promuovere lo sviluppo di attività imprenditoriali nel settore della cultura nonché le relative filiere produttive;



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

- f) ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie per un maggiore coinvolgimento dei giovani;
- g) rafforzare la coesione, l'identità e l'inclusione sociale della comunità;
- h) favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
- i) promuovere una cultura della progettazione integrata e della pianificazione strategica coerente con i principi dello sviluppo sostenibile e inclusivo;

2. La Regione può concorrere alla realizzazione delle iniziative contenute nel Progetto selezionato attraverso la concessione di contributi al Comune cui è conferito il titolo di Città umbra della cultura.

Art. 3


(Commissione regionale per l'assegnazione del titolo Città umbra della cultura)

1. Ai fini dell'assegnazione del titolo di Città umbra della cultura, la Giunta regionale istituisce con proprio atto la Commissione regionale per la valutazione delle candidature presentate dai Comuni e dalle Unioni di Comuni umbri e nomina i suoi componenti.
2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato e include, tra i suoi componenti, esperti aventi comprovata competenza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica.
3. Della Commissione fanno altresì parte il Presidente della Commissione assembleare competente in materia di cultura e due Consiglieri regionali dallo stesso indicati, di cui uno espressione della minoranza assembleare.
3. I componenti della Commissione operano a titolo gratuito, non devono aver avuto rapporti di collaborazione, nei due anni antecedenti la costituzione della Commissione, con i Comuni o con le Unioni di Comuni che hanno presentato domanda di candidatura ai sensi della presente legge e non devono versare in condizione di conflitto d'interessi.
5. La composizione della Commissione è rinnovata ogni tre anni con apposito atto di Giunta.

Art. 4

(Attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Commissione assembleare competente:




Gruppo assembleare

Legambiente

Il Consigliere

Daniele Carissimi

- a) istituisce la Commissione di cui all'art. 3, ne nomina i componenti e ne definisce le modalità di funzionamento;
- b) definisce le modalità di presentazione delle candidature da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) definisce il sistema di valutazione per il conferimento del titolo annuale di Città umbra della cultura, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - 1) ampiezza e diversità delle attività proposte e loro coerenza con le finalità della legge e con gli obiettivi di cui all'art. 2;
 - 2) grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e sociale;
 - 3) capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove;
 - 4) intensità della partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo regionali o locali, esperti ed artisti all'ideazione e all'attuazione del programma;
 - 5) capacità economico-finanziaria del Comune o dell'Unione di comuni candidato in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del Progetto;
 - 6) grado di coinvolgimento della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione del Progetto;
 - 7) grado di coinvolgimento del settore dell'istruzione e partecipazione delle scuole;
 - 8) efficacia della strategia di marketing e comunicazione del Progetto;
 - 9) capacità del Progetto di realizzare iniziative ed infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività generando valore aggiunto sul lungo termine;
 - 10) grado di sostenibilità e inclusività delle iniziative contenute nel Progetto.
- d) definisce i criteri per l'assegnazione di contributi di cui all'articolo 2, comma 2;
- e) determina le modalità di monitoraggio del rispetto dell'attuazione del Progetto.



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2023 si autorizza nell'ambito della Missione 07: Turismo, Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo la spesa di euro 100.000 nel Titolo 1: Spese correnti e di euro 250.000 nel Titolo 2: Spese in conto capitale.
2. La quantificazione definitiva e la copertura finanziaria della spesa autorizzata al comma 1 è rinvenuta nelle disponibilità di bilancio tramite la legge di bilancio 2023-2025.
3. La quantificazione, autorizzazione e copertura della spesa per gli anni successivi è determinata annualmente con legge di bilancio.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


*

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge nasce con la finalità di promuovere e sostenere la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei Comuni e delle Unioni di Comuni umbri, la conservazione della loro identità culturale, nonché la loro crescita economica e sociale e la loro attrattività turistica, attraverso l'istituzione del titolo di "Città umbra della cultura".

Tale proposta si sviluppa sulla falsariga dell'iniziativa che ormai da molti anni ottiene grande successo sia a livello europeo che nazionale e che vede la partecipazione di numerose città e comuni alle procedure finalizzate al riconoscimento rispettivamente del titolo di Capitale europea e di Capitale italiana della cultura. Titolo che per il periodo di un anno consente alla città selezionata di ricevere contributi e di sviluppare e di mettere in mostra sul palcoscenico internazionale il suo patrimonio culturale e la sua bellezza, promuovendo la propria identità culturale e attraendo turisti da tutto il mondo.

Concepito inizialmente come un mezzo per avvicinare i vari cittadini europei, oggi tale iniziativa viene dunque sfruttata dalle città vincitrici del titolo sia a livello europeo che nazionale per ravvivare il proprio panorama culturale e, facendo ciò, rilanciare la loro visibilità internazionale.



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

A fronte del successo e del crescente impatto culturale e socio-economico generato dai numerosi visitatori attratti dalle città vincitrici, nonché dell'inesestimabile valore storico, artistico, paesaggistico e culturale dell'Umbria, la presente proposta di legge intende dunque suggerire, nel solco di quanto già fatto in Toscana e in Veneto, l'attivazione della medesima iniziativa su scala regionale, attraverso il riconoscimento, con cadenza annuale, del titolo di "Città umbra della cultura" ad un Comune o ad un'Unione di Comuni umbro.


Questa misura potrebbe invero contribuire ad innescare un circuito virtuoso capace di portare non solo uno, ma più Comuni umbri, a elaborare progetti e coinvolgere attivamente il territorio ai fini dell'ottenimento del titolo, così generando una forma di competizione positiva tra gli enti locali in grado di produrre valore aggiunto sul territorio indipendentemente dal risultato della selezione.

La *ratio* sottesa alla presente proposta di legge è dunque quella di favorire la scoperta o la riscoperta del patrimonio culturale, artistico e storico non solo delle città capoluogo, ma anche dei borghi e dei piccoli centri che non sempre rientrano fra le consuete mete turistiche e che meritano di essere conosciuti e valorizzati. Il titolo potrà infatti contribuire ad incrementare i flussi turistici, orientando le rotte dei visitatori anche verso le realtà meno conosciute.

Nel dettaglio, nel disegno delineato dalla presente proposta di legge, l'iniziativa suggerita prevede che la Regione pubblichi annualmente un avviso rivolto a tali soggetti e finalizzato ad incoraggiarli ad elaborare e candidare un Progetto contenente una serie di iniziative in ambito culturale finalizzate alla valorizzazione del patrimonio del territorio, all'attrazione del turismo, alla sostenibilità e all'inclusione, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo, oltre che un contributo finanziario da parte della Regione per la realizzazione delle progettualità proposte.

Ai fini della selezione del Progetto migliore e del conseguente conferimento del titolo di "Città umbra della cultura", la presente proposta di legge prevede poi che la Giunta regionale istituisca e nomini un'apposita Commissione regionale, da rinnovare ogni tre anni, composta sia da membri delle Istituzioni regionali che da esperti in ambito culturale e alla quale è assegnato il compito di valutare, sulla base di una serie di parametri definiti dalla Regione, i Progetti candidati.

In sintesi, dunque, l'intento della presente proposta di legge è quello di promuovere e sostenere la conoscenza dei luoghi dell'Umbria, compresi quelli meno noti, e di migliorare le condizioni di fruizione culturale e turistica degli stessi, nel rispetto del territorio e delle sue tradizioni. Ciò incoraggiando e sostenendo, attraverso il riconoscimento del titolo annuale di "Città umbra della cultura", la capacità progettuale e attuativa dei Comuni e delle Unioni in un'ottica di rafforzamento della consapevolezza del valore della leva



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

culturale per la coesione sociale, la creatività, l'innovazione e lo sviluppo economico delle comunità territoriali.

Relazione tecnico-finanziaria

L'**articolo 1** istituisce il titolo "Città umbra della cultura" da conferire al Comune o all'unione dei Comuni in base ad un progetto presentato per manifestare interesse ad un avviso annuale pubblicato dalla Regione.


L'articolo non determina in sé un effetto finanziario che può essere determinato annualmente dalle risorse messe a disposizione tramite l'avviso stesso.

L'**articolo 2** elenca gli obiettivi che i progetti devono perseguire per accedere ai contributi che la Regione può concedere ai Comuni tramite l'avviso per la realizzazione delle iniziative del progetto stesso. Indica anche che il progetto presentato dai Comuni può essere predisposto in collaborazione con enti, associazioni, fondazioni della cultura e dello spettacolo.

L'articolo definisce la natura economica dell'eventuale spesa nella forma di contributi da concedere ai comuni. Usando l'espressione "La Regione può concorrere .. attraverso la concessione di contributi" si definisce il carattere non obbligatorio della spesa e si dà la possibilità di realizzare l'intervento anche con altre forme di promozione e sostegno diverse dalla concessione di contributi.

L'**articolo 3** dispone che la valutazione delle candidature venga effettuata da una Commissione regionale istituita dalla Giunta regionale, i cui componenti vi partecipano a titolo gratuito. Tra i componenti della commissione vengono indicati l'assessore regionale alla cultura come presidente, il presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura e due consiglieri da lui indicati, esperti con comprovata competenza nel settore della cultura e della valorizzazione turistica e territoriale.

Disponendo la partecipazione a titolo gratuito dei componenti alla commissione, tra cui assessori, consiglieri generali ed esperti con comprovata competenza, si può valutare che le attività della commissione avvengano nell'ambito delle competenze dei ruoli che i componenti svolgono già per la loro attività lavorativa retribuita. Pertanto la disposizione appare senza effetti finanziari diretti.



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

L'**articolo 4** dispone che la Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge con propri atti istituisca la Commissione e definisca le modalità di funzionamento della Commissione e della gestione dell'avviso dalla presentazione delle candidature, alla valutazione dei progetti, alle modalità di assegnazione dei contributi e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti.

Il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge per l'adozione degli atti attuativi da parte della Giunta, determina l'effetto temporale della legge che si può prevedere nell'anno successivo all'anno di approvazione della legge stessa.

L'**articolo 5** è la norma finanziaria che autorizza una spesa per il primo anno di attuazione della legge pari a 100 mila euro in spese correnti e 250 mila euro in spese in conto capitale e rinvia alle disponibilità di bilancio la quantificazione dello stanziamento negli anni successivi.

Quantificando la spesa non obbligatoria da autorizzare è la norma determinante l'effetto finanziario della legge pari a 100.000 euro per spese correnti e 250.000 euro per spese in conto capitale nella ambito della Missione 07 Turismo, Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo che comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica, tra cui anche le spese per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche sul territorio.

I 1000 euro sono pensati per lo sviluppo di attività di promozione e comunicazione coordinate per realizzare una campagna di informazione coordinata delle attività di interesse culturale presenti sul territorio.

I 250 euro sono pensati per contribuire alla realizzazione del progetto risultato vincitore.

L'**articolo 6** dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tale disposizione influisce sulla previsione temporale degli effetti finanziari della legge.

Il Consigliere Regionale
Daniele Carissimi